



CON IL MESE DI LUGLIO 2020 LO STUDIO RIPRENDE A PREDISPORRE ED INVIARE A TUTTA LA CLIENTELA LA  
CIRCOLARE MENSILE GENERALE DI STUDIO DI SETTORE TEMATICO  
"IMPRESA & LAVORO"

## Sommario

Le news in pillole di luglio 2020.....	2
Le informative per l'azienda.....	6
<i>INDICAZIONI INL SULLE TEMPORANEE MODIFICHE ALLA NORMA SUL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO</i> .....	6
<i>PROCEDURE EMERSIONE LAVORO SOMMERSO</i> .....	6
<i>LE VERIFICHE SULL'UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19</i> .....	12
<i>IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ARTICOLO 25, D.L. 34/2020</i> .....	13
<i>ISTANZE CIGD MULTILocalizzate</i> .....	15
<i>STOP A PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI</i> .....	16
<i>DIVIETO DI LICENZIAMENTO E NASPI</i> .....	18
<i>RIPRESA DEI VERSAMENTI POST COVID</i> .....	19
<i>RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITÀ</i> .....	19
<i>RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA</i> .....	21
<i>REGOLE DI APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE SEPARATA</i> .....	21
<i>TASSAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ESTERE</i> .....	22
L'agenda delle scadenze .....	24
<i>PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 LUGLIO 2020</i> .....	24
Scadenze contrattuali.....	27
<i>PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI LUGLIO 2020</i> .....	27

### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le news in pillole di luglio 2020

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### **Codici contratto UniEmens: modifiche da luglio 2020**

L'Inps, con messaggio n. 2430 del 12 giugno 2020, ha istituito, con decorrenza dal periodo di paga luglio 2020, i seguenti nuovi codici dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens:

- 531, relativo al "CCNL per la categoria delle agenzie di somministrazione di lavoro – ASSOSOMM";
- 532, relativo al "CCNL aziende e cooperative esercenti attività del settore colf e badanti – COOPITALIANE, ADLI";
- 533, relativo al "CCNL cooperative esercenti attività nel settore taxi, radio taxi e settori strumentali e collaterali al trasporto pubblico locale non di linea – CONFCOOPERATIVE FEDERLAVORO E SERVIZI, LEGACOOOP SERVIZI, AGCI SERVIZI".

***Si precisa alle aziende Clienti che hanno dato mandato al nostro Studio per la gestione degli adempimenti del sostituto di imposta che i nostri uffici provvederanno autonomamente per conto del Cliente ad effettuare le modifiche se dovute.***

(Inps, messaggio, 12/6/2020, n. 2430)

#### **In G.U. la Legge di conversione del D.L. 19/2020**

È stata pubblicata sulla G.U. n. 132 del 23 maggio 2020 la L. 35 del 22 maggio 2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 24 maggio 2020.

Sulla medesima G.U. è disponibile anche il testo del D.L. coordinato con la conversione in Legge.

(L. 22/5/2020, n. 35, G.U. 23/5/2020, n. 132)

### IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

#### **Lavoratori agricoli autonomi: esonero contributivo per under 40 neoiscritti**

L'Inps, con circolare n. 72 del 9 giugno 2020, ha fornito indicazioni normative e istruzioni operative per il godimento dell'esonero introdotto dall'articolo 1, comma 503, L. 160/2019: al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

L'Istituto precisa che l'esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

(Inps, circolare, 9/6/2020, n. 72)

#### **Lavoratori in esodo: contribuzione su emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto**

L'Inps, con messaggio n. 2326 del 4 giugno 2020, ha indicato le modalità per regolarizzare i

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

contributi dovuti sugli emolumenti corrisposti ai lavoratori in esodo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nel caso in cui alcuni emolumenti, da computare per determinare la contribuzione figurativa correlata, non siano stati denunciati prima della cessazione del rapporto di lavoro, in quanto corrisposti successivamente a causa di una specifica previsione contrattuale.

In tali circostanze la fattispecie non è sanzionabile se la regolarizzazione viene effettuata entro il mese successivo all'erogazione dell'emolumento. Invece, in caso di accertato ritardo del procedimento di regolarizzazione, con riguardo ai termini contrattuali collettivi o individuali, la contribuzione dovuta viene sottoposta al regime sanzionatorio.

L'Istituto specifica le modalità operative per la trasmissione dei flussi regolarizzativi e per la gestione delle inadempienze.

(Inps, messaggio, 4/6/2020, n. 2326)

### **COVID-19: revocato il Bando Isi 2019**

L'Inail, con avviso del 27 maggio 2020, ha reso noto che l'articolo 95, comma 5, D.L. 34/2020, ha revocato il Bando Isi 2019, pubblicato in G.U. n. 297/2019. Le risorse economiche che si rendono disponibili sono destinate al finanziamento di misure finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione del coronavirus negli ambienti di lavoro.

Sono escluse dal finanziamento le risorse assegnate all'asse 5 di Isi 2019 provenienti dal Fondo agricoltura, istituito con L. 208/2015, per cui è prossima la pubblicazione dell'avviso dedicato alle micro e piccole imprese operanti nella produzione primaria dei prodotti agricoli. L'Inail informa che saranno pubblicati entro il 30 giugno 2020 gli aggiornamenti inerenti all'avvio delle iniziative che l'Istituto intende assumere, nel breve termine, con particolare riguardo all'avvio della procedura Isi Agricoltura 2019-2020.

(Inail, avviso, 27/5/2020)

## **PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI**

### **Istanza *bonus* servizi *baby-sitting* e iscrizione centri estivi**

L'Inps, con messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, ha comunicato il rilascio della procedura per la presentazione della nuova domanda per i 2 nuovi *bonus* introdotti dal D.L. 34/2020, per servizi di *baby-sitting* e per l'iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l'infanzia.

A tali *bonus* possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazione di *bonus baby-sitting*, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari a un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente. Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi *bonus* anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di *bonus* per servizi di *baby-sitting* per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro, a seconda del settore di appartenenza, nella prima fase dell'emergenza. Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di *bonus* finalizzata a ottenere l'importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, pari a 1.200 euro o 2.000 euro. In tal caso, verrà erogato l'importo residuo tenendo in considerazione quanto già percepito, con possibilità di continuare a fruire del *bonus* per servizi di *baby-sitting* mediante il Libretto famiglia, oppure scegliendo i centri estivi e i servizi integrativi per l'infanzia.

Il messaggio conferma l'alternatività delle misure rispetto alla fruizione del congedo specifico COVID ex articoli 23, comma 1, e 25, comma 1, D.L. 18/2020; inoltre, con riferimento all'altro genitore, si ricorda che questi non deve risultare percettore di NASpl ovvero di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Infine, il *bonus* per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il *bonus* asilo nido, erogato dall'Inps ai sensi della L. 232/2016.

### **RIPRODUZIONE VIETATA**

L'Inps, con circolare n. 73 del 17 giugno 2020, ha offerto ulteriori indicazioni sul *bonus* per l'iscrizione ai centri estivi: il *bonus* potenzialmente spettante è incrementato fino a 1.200 euro nel caso di lavoratori dipendenti del settore privato, di lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e di lavoratori autonomi e fino a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(Inps, messaggio, 5/6/2020, n. 2350; Inps, circolare, 17/6/2020, n. 73)

### **Reddito di emergenza: procedura e requisiti di accesso**

L'Inps, con messaggio n. 2131 del 22 maggio 2020, ha comunicato che a far data dal 22 maggio stesso è possibile inviare le domande di Reddito di emergenza dal sito *internet* dell'Istituto, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica oppure avvalendosi degli istituti di patronato: secondo quanto disposto dall'articolo 82, D.L. 34/2020, il Rem potrà essere richiesto entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, poi prorogato al 31 luglio 2020 dal D.L. 52/2020.

L'Inps, con circolare n. 69 del 3 giugno 2020, ha illustrato i requisiti di accesso al reddito di emergenza, istituito dall'articolo 82, D.L. 34/2020, che consiste in una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 citato.

L'Istituto illustra tutti gli aspetti della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l'accesso, modalità di calcolo del beneficio e rapporti con altre prestazioni e altri redditi.

L'Inps, con comunicato stampa del 12 giugno 2020, ha reso noto che è possibile presentare la domanda di Reddito di emergenza anche tramite i Caf.

(Inps, messaggio, 22/5/2020, n. 2131; Inps, circolare, 3/6/2020, n. 69; Inps, comunicato stampa, 12/6/2020)

### **Indennità maternità/paternità iscritti Gestione separata: modifica requisito contributivo**

L'Inps, con circolare n. 71 del 3 giugno 2020, ha illustrato la novità normativa introdotta dal D.L. 101/2019, in materia di diritto all'indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da 3 mesi a un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità.

(Inps, circolare, 3/6/2020, n. 71)

### **Indennità COVID-19 a lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali e incaricati di vendite a domicilio**

L'Inps, con circolare n. 67 del 29 maggio 2020, ha offerto istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte per il mese di marzo 2020 dal D.M. 10/2020 e prorogate per i mesi di aprile e maggio dal successivo Decreto Rilancio. Le categorie di lavoratori interessate sono quelle dei dipendenti e degli autonomi, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle misure previste dal D.L. 18/2020.

La circolare descrive nel dettaglio le modalità di presentazione telematica delle istanze e specifica

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

i casi di incumulabilità e incompatibilità tra le indennità COVID-19 e le altre prestazioni previdenziali.

**(Inps, circolare, 29/5/2020, n. 67)**

**Indennità COVID per lavoratori domestici: requisiti e modalità di presentazione della domanda**

L'Inps, con circolare n. 65 del 28 maggio 2020, ha offerto indicazioni in merito all'indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, prevista dall'articolo 85, D.L. 34/2020, per i lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L'Istituto ha riepilogato i requisiti dei beneficiari e ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, specificando le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.

**(Inps, circolare, 28/5/2020, n. 65)**

**RIPRODUZIONE VIETATA**

## Le informative per l'azienda

---

### INDICAZIONI INL SULLE TEMPORANEE MODIFICHE ALLA NORMA SUL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

I due recenti D.L. 18/2020 e 34/2020 hanno introdotto alcune modifiche alla normativa in tema di contratto a tempo determinato. Tale tipo contrattuale, come noto, è stato oggetto nel corso del 2018 di una profonda revisione di tipo restrittivo operata a mezzo del c.d. Decreto Dignità; ciò in relazione a vari aspetti, ma soprattutto alle nuove causali necessarie in caso di contratto di durata superiore ai 12 mesi, anche se per proroghe sopravvenute, ovvero in situazione di semplice rinnovo.

Gli attuali Decreti emergenziali, sopra citati, hanno proposto alcune attenuazioni alle norme in vigore, solo se in presenza di cassa integrazione COVID-19, passando dall'annullamento del divieto di stipula del tipo contrattuale, all'eliminazione del periodo di stacco contrattuale. Così come hanno disposto, per tutti gli operatori, la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 23 febbraio 2020, fino al 30 agosto 2020, anche senza l'apposizione delle causali ove normativamente dovute.

Al fine di dare indicazioni circa tali provvedimenti normativi, stratificatisi recentemente, l'INL ha provveduto ad emanare la nota n. 160/2020, dove, tra altri argomenti, puntualizza alcuni aspetti legati alle novità previste per il contratto a termine. L'INL fa subito notare come vi sia *"la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le condizioni di cui all'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020"*.

Ma nel puntualizzare i requisiti necessari a tale deroga temporanea, l'INL esprime un parere che era atteso dagli operatori. Secondo gli estensori, infatti, per poter usufruire della deroga alle causali è necessario che:

- il contratto a tempo determinato risulti in essere al 23 febbraio, con esclusione, quindi, dei contratti stipulati per la prima volta dopo tale data;
- il contratto di lavoro prorogato o rinnovato cessi entro il 30 agosto 2020.

Il primo è un requisito esplicito previsto dalla norma, al quale occorrerà fare attenzione al momento della stipula di un eventuale proroga o rinnovo.

Il secondo carattere, anch'esso previsto dal Decreto, aveva ingenerato 2 distinte tesi contrapposte: la prima, più estensiva, propendeva per valutare il termine del 30 agosto quale data ultima per la stipula di una proroga o rinnovo acausale con scadenza anche successiva; la seconda, più restrittiva, vedeva invece tale data quale termine ultimo di vigenza contrattuale da inserire nella proroga o rinnovo.

L'INL, con la nota in esame, sposa a ben vedere tale ultima tesi.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## Le informative per l'azienda

---

### PROCEDURE EMERSIONE LAVORO SOMMERSO

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

Il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità, in settori di attività specifici, di fare emergere rapporti di lavoro irregolari, con cittadini italiani e comunitari, oppure di regolarizzare la presenza sul territorio italiano di cittadini extracomunitari con la finalità di concludere un rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, il citato D.L. 34/2020 consente ai cittadini stranieri presenti in Italia alla data dell'8 marzo 2020, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi, convertibile per motivi di lavoro se nel termine della sua durata il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori specifici:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per sé stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

### Le tre procedure

Le procedure ammissibili sono, in pratica, 3:

- ✓ presentazione dell'istanza in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l'immigrazione;
- ✓ presentazione all'Inps dell'istanza in favore di cittadini italiani e UE;
- ✓ presentazione dell'istanza del permesso di soggiorno temporaneo.

### La procedura per regolarizzare gli extraUE

- *Condizione necessaria per gli extraUE*

Come chiarito dal Ministero dell'interno, condizione necessaria perché si possa accedere alla procedura di emersione per i cittadini stranieri è che siano presenti sul territorio nazionale da una data anteriore all'8 marzo 2020, verificabile attraverso i rilievi fotodattiloscopici o la dichiarazione di presenza di cui alla L. 68/2007, ovvero qualora siano in possesso di una documentazione di data certa, proveniente da organismi pubblici.

- *Datori di lavoro interessati*

Possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini extraUE presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso:

- cittadini italiani;
- cittadini di uno Stato membro dell'UE;
- cittadini stranieri titolari di un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.

I suddetti soggetti dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti reddituali:

- per il lavoro subordinato in agricoltura: reddito imponibile o fatturato, risultanti all'ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non inferiori a 30.000 euro annui;
- per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona: reddito non inferiore a 20.000 euro se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, non inferiore a 27.000 euro in caso di nucleo familiare, inteso come famiglia anagrafica, composto da più soggetti

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

conviventi (il coniuge e i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi).

La verifica dei requisiti reddituali sarà compito dell'Ispettorato e *“non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l'autosufficienza, che presenta l'istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza”*, il che, di fatto, significa che i limiti reddituali non si applicano a tali soggetti.

Come sottolineato dalla circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, non è ammesso alla procedura il datore di lavoro che risulti condannato, negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per:

- favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'immigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di cui all'articolo 600, c.p.;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis, c.p.;
- reati previsti dall'articolo 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998.

Inoltre, saranno oggetto di rigetto le istanze presentate dal datore di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso di cittadini stranieri per lavoro subordinato o di procedure di emersione dal lavoro irregolare di cittadini stranieri, non sottoscriva il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico per l'immigrazione o non provveda alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al medesimo datore di lavoro.

#### • *Lavoratori interessati*

Come già anticipato, i datori di lavoro possono presentare istanza in favore di cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020.

A tal fine i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 o devono aver soggiornato in Italia prima della data suddetta, in forza della dichiarazione di presenza resa ai sensi della L. 68/2007, o documentando la propria presenza con attestazioni avente data certa rilasciate da organismi pubblici.

Ad ogni modo, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dopo l'8 marzo 2020.

Non possono essere ammessi alla procedura i cittadini stranieri:

- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), D.Lgs. 286/1998, e dell'articolo 3, D.L. 144/2005, convertito nella L. 155/2005, e successive modificazioni e integrazioni;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 380, c.p.p., o per delitti contro la libertà personale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;
- che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico e per la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosità si tiene conto di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito dell'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444, c.p.p., per uno dei reati previsti dall'articolo 381, c.p.p..

- *Il contributo forfettario*

Le istanze da parte datoriale possono essere presentate previo pagamento del contributo forfettario pari a 500 euro per ciascun lavoratore dichiarato.

Sempre il datore di lavoro dovrà pagare un ulteriore contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale solo nel caso di dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro prima della stipula del contratto di soggiorno, il cui importo e le modalità di versamento verranno stabiliti con D.I. dei Ministri del lavoro, economia, interno e politiche agricole, alimentari e forestali.

Il versamento di 500 euro dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento "F24" con il codice tributo "REDT". Le somme versate non saranno ripetibili sia nel caso in cui la procedura, per qualunque motivo, non vada a buon fine, sia nel caso in cui la domanda non venga successivamente presentata.

- *La presentazione della dichiarazione*

Il Ministero dell'interno ha, in merito alle istanze, reso noto che le dichiarazioni potranno essere presentate dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal 1° giugno al 15 luglio 2020 (**termine poi prorogato al 15 agosto 2020 dal D.L. 52/2020**), previa registrazione sul sito <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it>, seguendo le istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul "Manuale dell'utilizzo del sistema", pubblicato sul medesimo sito.

Le domande saranno acquisite dallo Sportello unico per l'Immigrazione competente per il luogo dove si svolgerà l'attività lavorativa.

Non sono state fissate quote massime di ammissione, per cui non ha importanza la data di invio dell'istanza, purché sia fatta entro le ore 22:00 del 15 agosto 2020.

Il datore di lavoro dovrà, quindi, consegnare copia di tale dichiarazione al lavoratore per attestare l'avvenuta presentazione dell'istanza e consentirgli così non solo di soggiornare sul territorio nazionale, ma anche di svolgere regolarmente l'attività lavorativa.

Lo Sportello unico, dal canto suo, acquisirà i pareri:

- delle Questure sull'insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e sulla presenza e data dei rilievi fotodattiloscopici del lavoratore. Nel caso in cui non risulti il fotosegnalamento, lo Sportello dovrà richiedere allo straniero la dichiarazione di presenza, resa ai sensi della L. 68/2007, o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
- dell'ITL in merito alla conformità del rapporto di lavoro alle categorie previste dal D.I. 27 maggio 2020, alla congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i limiti fissati dal predetto Decreto, nonché in merito alle condizioni di lavoro applicate e ai requisiti necessari per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi delle CCIAA. L'Ispettorato verificherà, altresì, il requisito di cui all'articolo 103, comma 9, D.L. 34/2020, circa la conclusione delle eventuali pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri. In tale ultimo caso, in presenza di un parere negativo, lo Sportello unico provvederà a invitare il datore di lavoro a produrre la documentazione attestante le cause di

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

forza maggiore, non imputabili a sé stesso, che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il lavoratore.

Acquisiti i pareri favorevoli e l'eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convocherà le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risultante dalla seguente documentazione che dovrà essere esibita:

1. documento di identità o equipollente del datore di lavoro e del lavoratore in corso di validità;
- ✓ ricevuta di versamento del modello F24 relativo al pagamento del contributo forfettario di 500 euro;
- ✓ ricevuta di versamento del contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale, se dovuto;
- ✓ prova della presenza in Italia dello straniero documentata da attestazione di data antecedente all'8 marzo 2020, rilasciata da organismi pubblici intesi come soggetti pubblici, privati o municipalizzati, che istituzionalmente o per delega svolgono una funzione o un'attribuzione pubblica o un servizio pubblico;
- ✓ certificazione della struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato Ssn, rilasciata in data antecedente all'inoltro della domanda, che attesti la limitazione dell'autosufficienza, nel caso in cui la dichiarazione riguardi l'attività di assistenza alla persona;
- ✓ dichiarazione relativa al possesso dei requisiti reddituali;
- ✓ marca da bollo il cui codice identificativo sia stato inserito in domanda;
- ✓ ogni altra documentazione che lo Sportello unico ritenga necessario acquisire.

Il datore di lavoro e il lavoratore stipuleranno il contratto di soggiorno presso lo Sportello unico e al lavoratore verrà consegnato il modello da inviare alla Questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste italiane Spa, ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.

Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello unico invierà direttamente al Ministero del lavoro la comunicazione obbligatoria generata dal sistema stesso.

### **La procedura per regolarizzare italiani e comunitari**

Con circolare n. 68/2020, l'Inps ha reso noto che i datori di lavoro italiani, cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, e cittadini stranieri in possesso di titolo di soggiorno di cui all'articolo 9, D.Lgs. 286/1998, possono presentare all'Istituto l'istanza per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato irregolare con cittadini italiani o comunitari, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio dedicato presente all'interno del portale alla pagina [www.inps.it](http://www.inps.it), a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 agosto 2020.

Fermi restando i requisiti reddituali, che sono sempre gli stessi, i datori di lavoro interessati devono inoltrare l'istanza per la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare previo pagamento del contributo forfettario di 500 euro per ciascun lavoratore (si rammenta che non è ammessa restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa).

Anche in questo caso il datore di lavoro dovrà pagare un ulteriore contributo forfettario relativo alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e le relative modalità di pagamento saranno stabilite con Decreto dei Ministri del lavoro, dell'economia, dell'interno e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità:

- il settore di attività del datore di lavoro;

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

- codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita ed estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del datore di lavoro, se persona fisica, o del legale rappresentante dell'azienda, se persona giuridica;
- nome, cognome, codice fiscale, residenza e data e luogo di nascita, estremi del documento di riconoscimento in corso di validità del lavoratore italiano o comunitario;
- attestazione che il datore di lavoro è in possesso del requisito reddituale;
- dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento;
- la durata del contratto di lavoro con data iniziale antecedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020 e con data finale successiva alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, D.L. 27 maggio 2020, se rapporto di lavoro a tempo determinato, oppure con data iniziale precedente alla data di pubblicazione del D.L. 34/2020, nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- l'importo della retribuzione convenuta;
- l'orario di lavoro convenuto e il luogo in cui viene effettuata la prestazione di lavoro.

In caso di accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro dovranno effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva circolare dall'Inps.

### **La procedura per ottenere il permesso di soggiorno temporaneo**

Sempre dal 1° giugno al 15 agosto 2020 i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, potranno richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Come chiarito dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, a tal fine, i cittadini stranieri interessati, oltre a risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, dovranno comprovare di aver svolto attività lavorativa, in data antecedente al 31 ottobre 2019, nei settori espressamente previsti.

Nel periodo di validità del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero potrà, inoltre, chiederne la conversione in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa, nei citati settori di attività.

Nel caso di specie la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo deve essere presentata dal cittadino straniero al Questore della Provincia in cui dimora, esclusivamente per il tramite degli uffici postali dedicati, inoltrando l'apposito *kit* postale, compilato e sottoscritto a cura dell'interessato, contenente la documentazione necessaria.

L'istanza, corredata di copia del passaporto o altro documento equipollente ovvero dell'attestazione d'identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica del proprio Paese d'origine, dovrà altresì contenere la documentazione ritenuta idonea dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa, negli specifici settori di attività. Dovrà anche essere versato un contributo forfettario pari a 130 euro.

Il versamento di 130 euro dovrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il modello di pagamento F24 con codice tributo "RECT", che sarà possibile reperire presso gli sportelli bancari e gli uffici postali o scaricare dal sito *internet* dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dell'interno.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

All'atto del deposito dell'istanza presso lo sportello dell'ufficio postale, lo straniero riceverà la lettera di convocazione in Questura per il successivo fotosegnalamento e un'apposita ricevuta, che consentirà all'interessato di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato e di svolgere attività di lavoro subordinato, esclusivamente nei settori espressamente previsti dal citato D.M., fino a eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, nonché l'attraversamento delle frontiere esterne nazionali.

Spetterà all'Ispettorato verificare il pregresso svolgimento dell'attività lavorativa nei settori più volte citati e, alla conclusione della procedura, allo stesso sarà rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, in formato cartaceo, non rinnovabile, della durata di 6 mesi a partire dalla data di presentazione dell'istanza presso l'ufficio postale.

Entro il termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, lo straniero potrà depositare presso gli uffici postali dedicati apposita istanza per la conversione del titolo temporaneo in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, esibendo un contratto di lavoro subordinato, ovvero documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito degli specifici settori di attività.

Alla richiesta di conversione del titolo di soggiorno dovrà essere allegata l'attestazione rilasciata dall'ITL in relazione al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa (le modalità di rilascio dell'attestazione verranno definite con apposita circolare, redatta a cura del Ministero del lavoro).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## Le informative per l'azienda

---

### LE VERIFICHE SULL'UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19

Nel corso di questi mesi gran parte dei datori di lavoro hanno fatto ricorso, loro malgrado, alla propria forma di riferimento di integrazione salariale, così come prevista dalla legislazione emergenziale per causale COVID-19. In sede di incontri periodici, avuti anche con l'Inps, l'INL ha rilevato la necessità di *“attivare diffusi controlli sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate agli ammortizzatori sociali con causale COVID 19, finalizzati anche a contrastare eventuali fenomeni elusivi o fraudolenti”*. Da qui la nota n. 532/2020. Scindendo le verifiche a seconda della loro urgenza, l'INL detta, quindi, le prime istruzioni ai verificatori sul piano prettamente metodologico.

Tra i soggetti interessati, oggetto di apposite liste fornite dall'Inps, sono evidenziati:

- le aziende che hanno fatto richiesta di trattamenti di Cigo, Fis e Cigd;
- i soggetti che hanno inviato domanda di indennità di sostegno al reddito presentate da lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, da lavoratori agricoli, da lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria (artigiani, commercianti, IAP, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

#### RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

Sono, inoltre, descritte le situazioni, considerate potenzialmente sospette, che potrebbero prevedere un intervento:

- aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell'attività, modifiche dell'inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;
- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato all'Inps la ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa.

Si noti come, tra le situazioni operative sopra indicate, peraltro di per sé non illegittime, ve ne siano alcune che potrebbero definirsi inevitabili da parte del datore di lavoro, stante la criticità del periodo, l'incertezza circa la possibilità di svolgere la propria attività e l'incognita in ordine alle necessità di personale operativo.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## Le informative per l'azienda

---

### IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – ARTICOLO 25, D.L. 34/2020

Tra i molti provvedimenti tesi al ristoro del danno economico, alle attività produttive, prodotto dall'emergenza sanitaria COVID-19, il Legislatore ha introdotto l'erogazione *una tantum* di una somma a titolo di contributo a fondo perduto. Tale dazione è naturalmente legata a un'effettiva perdita di fatturato e graduata in funzione del volume d'affari del beneficiario.

#### Requisiti soggettivi di spettanza

I soggetti che potranno ottenere detta erogazione sono gli esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e agricolo, titolari di partita Iva, tra i quali ad esempio:

- imprese individuali, società di persone (Snc o Sas), società di capitale (Spa, Sapa, Srl);
- soggetti che producono reddito agrario;
- enti commerciali o stabili organizzazioni di soggetti di soggetti non residenti;
- lavoratori autonomi/associazioni professionali.

La norma, tuttavia, esclude i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza, necessaria alla richiesta del contributo, i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste per autonomi e collaboratori iscritti alle Gestione separata o i lavoratori dello spettacolo (entrambi poiché beneficiari di altro tipo di indennità), i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

#### RIPRODUZIONE VIETATA

## Requisiti oggettivi di spettanza

La norma pone i seguenti requisiti oggettivi di base al fine di valutare la spettanza o meno dell'erogazione:

- ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata del decreto istitutivo del contributo, in genere l'anno 2019;
- ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Viene poi specificato che il contributo spetta, in ogni caso, quindi anche in assenza dei predetti requisiti:

- ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019;
- ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento pandemico, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni già colpiti da eventi calamitosi, i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

## L'ammontare del contributo

Una volta riscontrata la sussistenza di entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo), l'erogazione sarà calcolata tenendo conto di quanto disposto dalla norma, ossia in misura percentuale rispetto al calo del fatturato riscontrato, tra aprile 2019 e 2020, e in funzione di 3 distinte classi di contribuenti che variano in relazione ai propri ricavi su base annua.

Verrà, quindi, applicata la specifica percentuale, a seconda della classe di appartenenza, alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Queste le misure:

- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo, in genere il 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, in genere il 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto istitutivo, in genere il 2019.

Viene specificato che l'ammontare del contributo a fondo perduto è in ogni caso riconosciuto, ai soggetti che ne abbiano i requisiti, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo erogato non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, così come non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

## La domanda per ricevere il contributo

I soggetti che ritengono di avere i necessari requisiti dovranno presentare un'istanza all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dalla norma. Il modello di domanda è stato definito, con relative istruzioni, da un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate in data 10 giugno 2020. Nel modello, oltre all'indicazione puntuale dei requisiti soggettivi e oggettivi, è richiesta l'indicazione, in 2 distinte caselle, del valore complessivo del fatturato e dei corrispettivi riferiti a operazioni effettuate nel mese di aprile 2019 e aprile 2020. Sarà poi indicato anche

### **RIPRODUZIONE VIETATA**

il codice Iban per identificare il conto corrente sul quale il beneficiario chiede che venga accreditato l'importo a lui spettante, secondo il calcolo effettuato dall'Agenzia delle entrate.

Vi è, infine, una casella necessaria per il caso in cui il contribuente, una volta presentata l'istanza, intenda ritirarla poiché ritiene, dopo più attenta analisi, di non dover beneficiare dell'erogazione.

Nel modello è anche prevista, per i casi in cui il contributo superi la soglia di 150.000 euro, la redazione di una specifica autocertificazione antimafia.

La presentazione dell'istanza potrà avvenire tra il 15 giugno e il 13 agosto 2020.

### **L'erogazione del contributo e i successivi controlli**

Dopo aver lavorato l'istanza, l'Agenzia delle entrate provvederà all'erogazione del contributo a fondo perduto mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

Sarà compito dell'Agenzia delle entrate effettuare successivamente i dovuti controlli circa la spettanza del contributo, utilizzando tutti le evidenze presenti nella propria banca dati.

La norma stabilisce che, in caso di non spettanza dell'erogazione, per mancanza dei requisiti dichiarati o per motivi legati al mancato superamento della verifica antimafia, sarà erogata la sanzione amministrativa dal 100 al 200% della misura del contributo stesso e richiedendo i relativi interessi. Sono previste, inoltre, sanzioni di tipo penale per i casi di non spettanza.

La notifica dell'atto di recupero dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello dell'erogazione. Il beneficiario sarà tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e ad esibirli all'eventuale richiesta operata da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Al momento restano aperte alcune questioni, riguardanti particolari situazioni soggettive: ad esempio, circa il concetto di inizio attività, per le imprese nate nel corso del 2019; in relazione alla situazione d'impresa in crisi a fine anno 2019, che potrebbe ritenersi esclusa dal contributo, così come definitiva dalla normativa UE. In tali situazioni appare opportuno attendere i dovuti chiarimenti.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## **Le informative per l'azienda**

---

### **ISTANZE CIGD MULTILocalizzate**

Relativamente ai trattamenti di Cigd per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome, in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene previsto che, a seguito dell'avvenuta emanazione del D.M. di concessione della prestazione di Cigd, l'azienda invii la domanda di integrazione salariale all'Inps sulla piattaforma "CIGWEB" con il sistema del *ticket*. Per tale motivo le domande dovranno essere trasmesse dalle aziende in relazione alle singole unità produttive censite dall'Inps, anche qualora il Decreto concessorio abbia autorizzato più unità operative. Il flusso di gestione è stato così delineato al fine di

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

consentire all'Inps il monitoraggio del rispetto del limite massimo del periodo di sospensione concedibile di Cigd pari a 9 o 13 settimane, il cui conteggio viene effettuato per singola unità produttiva dell'azienda.

In ordine alle difficoltà tecniche, che incidono negativamente sui tempi di pagamento della prestazione, segnalate dalle aziende con un elevato numero di unità produttive, dislocate sull'intero territorio nazionale e oggetto di sospensione, l'Istituto ha predisposto, per queste, un diverso flusso di gestione di invio delle domande. La semplificazione consente alle aziende che hanno molteplici unità produttive la presentazione di un numero minore di domande, unificandole in unità produttive omogenee per attività svolta e per collocazione territoriale.

Preliminarmente all'inoltro delle domande, l'azienda dovrà comunicare all'Istituto, inviando una Pec all'indirizzo [dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it), che, in relazione al Decreto di concessione adottato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intende presentare una domanda semplificata in presenza di una pluralità di unità produttive. La Pec dovrà contenere le seguenti informazioni:

- numero Decreto ministeriale;
- settimane concesse;
- unità produttiva accorpate;
- elenco unità produttive accorpate.

Ne deriva che dovranno essere espressamente indicate dall'azienda stessa le unità produttive su cui chiede di presentare domanda, unità produttive che possono ricomprendere unità produttive omogenee per matricola aziendale, collocazione territoriale, periodo di sospensione concesso, attività produttiva svolta e articolazione dei giorni di sospensione dei beneficiari.

In particolare, l'azienda potrà dichiarare un'unità produttiva individuata per la gestione delle domande delle unità produttive ubicate nelle Regioni del Nord che hanno diritto alle 13 settimane, e un'altra o più per la gestione delle unità produttive ubicate nelle altre Regioni per cui il D.M. ha concesso 9 settimane di sospensione.

Si specifica che la scelta dell'unità produttiva di riferimento su cui far confluire le domande accorpate, secondo le modalità sopra esposte, è considerata irreversibile, e come tale dovrà essere utilizzata anche in caso di eventuale concessione di proroga del trattamento di Cigd con causale COVID-19, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell'Istituto della prestazione concessa.

Da ultimo, si precisa che tale flusso semplificato attiene esclusivamente le prestazioni di cassa integrazione in deroga connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, di conseguenza, nulla è innovato per quanto riguarda la disciplina degli altri ammortizzatori sociali a cui hanno diritto le aziende e per i quali dovranno essere utilizzate le modalità ordinarie di presentazione della domanda all'Inps.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## Le informative per l'azienda

---

### STOP A PIGNORAMENTI SU STIPENDI E PENSIONI

#### RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

Il Decreto Rilancio ha, tra l'altro, introdotto nuove misure a favore dei contribuenti in materia di riscossione e l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito le risposte alle domande più frequenti (Faq) sul tema.

La norma, in particolare, prevede la sospensione fino al 31 agosto dei termini per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'agente della riscossione, nonché per la notifica di nuove cartelle, delle procedure e degli altri atti di riscossione. Le rate 2020 della "Rottamazione-ter" e del "Saldo e stralcio", se non versate alle normali scadenze, potranno essere pagate entro il 10 dicembre 2020. È, inoltre, previsto lo stop dei pignoramenti di stipendi e pensioni già avviati e sono state introdotte regole più soft per le rateizzazioni.

### **Stop ai pignoramenti già avviati**

Dal 19 maggio al 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi aventi ad oggetto stipendi e pensioni e altre indennità assimilate, effettuati dall'Agente della riscossione prima dell'entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Pertanto, fino al 31 agosto prossimo, il datore di lavoro non deve effettuare le trattenute e deve rendere disponibili le somme al lavoratore/debitore.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima del periodo di sospensione e non sono rimborsabili le quote già versate all'Agente della riscossione prima del 19 maggio 2020.

### **Istruzioni Inps**

Con il messaggio n. 2479/2020, l'Inps ha fornito le istruzioni per le prestazioni a sostegno del reddito.

Il beneficio della sospensione riguarda tutti i pignoramenti notificati all'Inps entro il 31 agosto 2020, anche quelli per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto, fosse intervenuta l'ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano, invece, fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del Decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'Agente della riscossione e ai soggetti iscritti all'Albo previsto dall'articolo 53, D.Lgs. 446/1997. Sono interessati dal beneficio esclusivamente i pignoramenti presso terzi a istanza dei soggetti di cui all'elenco allegato al messaggio.

Il beneficio riguarda tutte le prestazioni a sostegno del reddito che l'Inps eroga in sostituzione della retribuzione o a seguito della cessazione del rapporto di lavoro quali, ad esempio, NASpl, DIS-COLL, disoccupazione agricola, anticipazione NASpl, Tfr del Fondo di garanzia, integrazioni salariali (Cigo, Cigs, Cigd, Cisoa, assegno ordinario, assegno di solidarietà), malattia e maternità.

Durante il periodo interessato dalla sospensione l'Inps non deve effettuare nuove trattenute o predisporre versamenti in favore dei creditori pignorati, posticipando tutte le relative attività allo scadere del trimestre, salvo modifiche in sede di conversione del Decreto. Eventuali accantonamenti che fossero stati effettuati dopo il 19 maggio 2020 devono essere resi nuovamente disponibili in favore dei soggetti pignorati.

Qualora, durante il periodo di sospensione, intervengano ordinanze di assegnazione, le Strutture territoriali saranno tenute a effettuare i versamenti riferiti agli accantonamenti effettuati precedentemente all'obbligo di sospensione.

Al termine del periodo stabilito dalla norma, dovranno essere riattivati gli accantonamenti sospesi, secondo i limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sulle mensilità ancora in corso di pagamento, ove presenti.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## Le informative per l'azienda

---

### DIVIETO DI LICENZIAMENTO E NASPI

L'Inps, con messaggio n. 2261/2020, ha fornito chiarimenti in ordine alla tutela NASpi alla luce del divieto di licenziamento, introdotto dall'articolo 46, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia), e prorogato dall'articolo 80, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio).

In base a tali disposizioni, a decorrere dalla data del 17 marzo 2020, è precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, per 5 mesi e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Inoltre, per quanto riguarda i licenziamenti individuali, fino alla scadenza del suddetto termine di 5 mesi il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, e sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.

Sulla base del quadro normativo determinatosi, il messaggio Inps in commento, tenuto conto della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5481/2020, risolve positivamente il dubbio della possibilità di riconoscere la NASpi in caso di licenziamento nullo per giustificato motivo oggettivo intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto, in quanto l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore.

Tuttavia, nello stesso tempo, l'Inps precisa che l'erogazione della indennità NASpi a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo sarà effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nell'ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all'Inps, attraverso il modello NASpi-Com, l'esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.

Qualora il datore di lavoro revochi il recesso, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpi sarà oggetto di recupero da parte dell'Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 46, D.L. 18/2020.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## Le informative per l'azienda

---

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

## **RIPRESA DEI VERSAMENTI POST COVID**

L'Inail, con circolare n. 23/2020, e l'Inps, con circolare n. 64/2020, hanno fornito i chiarimenti operativi relativi alle disposizioni del D.L. 34/2020 in materia di ripresa della riscossione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria.

Ricordiamo che gli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, hanno stabilito che i versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, con riferimento alle seguenti sospensioni:

- sospensione dei versamenti stabilita dall'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 e 5, D.L. 23/2020, rispettivamente, per i mesi di aprile e/o di maggio 2020;
- sospensione stabilita dall'articolo 5, comma 1, D.L. 9/2020, degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per i soggetti operanti alla data del 23 febbraio nei Comuni della zona rossa;
- sospensione stabilita dall'articolo 61, comma 1, lettera b), D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (imprese turistico-ricettive; asili nido; trasporto; librerie; etc.);
- sospensione stabilita dall'articolo 61, comma 5, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche degli adempimenti e dei versamenti in scadenza dal 2 marzo al 30 giugno 2020;
- sospensione stabilita dall'articolo 62, comma 2, lettera c), D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, dei versamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020.

Per tutte le sospensioni in discorso, nel caso in cui i versamenti sospesi siano effettuati, anziché in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50 euro. Per espressa previsione normativa non è consentito il rimborso di quanto già versato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## **Le informative per l'azienda**

---

### **RAPPORTO BIENNALE SULLA PARITÀ**

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

Le aziende pubbliche e private che occupano più di 100 dipendenti sono tenute a redigere, con cadenza biennale, un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile. Il termine di trasmissione è stato fissato al 30 aprile dell'anno successivo alla scadenza di ciascun biennio, ma in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, per il biennio 2018-2019 il termine di trasmissione è prorogato al 30 giugno 2020, con l'obbligo, per le aziende che al 31 dicembre 2019 occupano più di 100 dipendenti, di compilare, a partire dal 14 marzo 2020, tale rapporto esclusivamente in modalità telematica.

Il rapporto deve essere compilato ogni 2 anni e contiene informazioni relative al personale impiegato riguardanti lo stato delle assunzioni, la formazione, la promozione professionale, i livelli, i passaggi di categoria o di qualifica, altri fenomeni di mobilità, l'intervento della Cig, i licenziamenti, i prepensionamenti, pensionamenti e la retribuzione effettivamente corrisposta. Tutti i dati per ogni informazione evidenziano la quota relativa al personale femminile.

Il rapporto deve essere trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera o al consigliere regionale di parità, che elaborano i relativi risultati trasmettendoli alla consigliera o al consigliere nazionale di parità, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al fine di semplificare la compilazione e la trasmissione del rapporto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha messo a disposizione delle aziende apposito applicativo. Al termine della compilazione e dell'invio telematico sarà possibile scaricare la copia e la ricevuta del rapporto in formato pdf. I documenti dovranno essere trasmessi dal datore di lavoro alla Rsa (ad esempio mediante *e-mail* o Pec). A partire dal biennio 2016-2017, il rapporto deve essere trasmesso telematicamente attraverso l'apposita procedura messa a disposizione dal Ministero del lavoro (D.M. 3 maggio 2018). Per l'invio è necessario collegarsi al portale dei servizi del Ministero del lavoro, accedendo tramite SPID oppure con le credenziali di Cliclavoro. Si ricorda che, in considerazione delle decisioni assunte dal Governo in merito alla situazione epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), il Ministero ha posticipato l'accesso ai servizi *on line* tramite lo SPID e permesso di prorogare l'utilizzo delle credenziali di accesso a Cliclavoro. Nelle Regioni dove sono già previste apposite procedure telematiche per effettuare l'adempimento, restano valide, per il biennio 2018-2019, anche le modalità e le scadenze in essere e i dati raccolti saranno successivamente recuperati per consentire il monitoraggio completo a livello nazionale.

La mancata trasmissione – anche dopo l'invito alla regolarizzazione da parte dell'ILL competente – comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, D.P.R. 520/1955 e, nei casi più gravi, può essere disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall'azienda.

### **Personale marittimo: trasmissione telematica del rapporto periodico sulla parità uomo-donna**

Il Ministero del lavoro, con notizia dell'8 giugno 2020, ha comunicato che è *on line* il *form* per la compilazione del rapporto periodico sulla parità uomo-donna, nell'ambito del personale marittimo viaggiante, che sostituisce completamente l'invio cartaceo: a partire dall'8 giugno, per effettuare la trasmissione delle informazioni sulla situazione del personale maschile e femminile marittimo viaggiante, le imprese armatoriali devono compilare il [nuovo rapporto](#).

Per trasmettere i dati riguardanti il personale di terra dovrà essere, invece, utilizzato l'[applicativo](#) in uso per le generalità delle aziende oltre 100 dipendenti.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## Le informative per l'azienda

---

### RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO E RISPETTO DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA

La L. 40 del 5 giugno 2020, di conversione del D.L. 23/2020, introducendo l'articolo 29-*bis*, ha disposto che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087, cod. civ., mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida previste dal D.L. 33/2020 (articolo 1, comma 14), nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.

Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

## Le informative per l'azienda

---

### REGOLE DI APPLICAZIONE DELLA TASSAZIONE SEPARATA

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 177 del 10 giugno 2020, ha fornito importanti indicazioni in merito alle fattispecie alle quali è applicabile la tassazione separata ex articolo 17, comma 1, lettera b), Tuir.

La predetta norma prevede l'applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di "*emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'art. 50 e al comma 2 dell'art. 49*".

A tal riguardo l'Agenzia delle entrate ha precisato che la tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

In particolare, ai fini dell'applicazione della tassazione separata, le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza sono di 2 tipi:

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

- quelle di carattere giuridico, che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine a un rinvio del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- quelle consistenti in oggettive situazioni di fatto, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta.

Se, da un lato, il ritardo nella corresponsione dell'emolumento è determinato da circostanze di fatto, necessita di valutazione in merito alla motivazione del ritardo stesso; in caso di presenza di cause giuridiche non deve essere effettuata alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione per valutare se possa o meno essere considerato fisiologico rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Pertanto, nel caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non concorrono alla tassazione progressiva, ma sono assoggettati alla tassazione separata.

È sufficiente, quindi, in presenza e in attuazione di contratto collettivo, che l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.

Inoltre (si veda la risoluzione n. 43/E/2004), non vi è ragione di escludere dalla tassazione separata anche il periodo d'imposta nel quale l'accordo interviene, in quanto anche in relazione a tale periodo, se le somme non devono essere corrisposte nel corso dell'anno, si verifica la condizione del pagamento in anni successivi (pagamento nell'anno x+1 di emolumenti relativi all'anno x) per effetto del contratto collettivo. Resta fermo che, qualora gli emolumenti relativi all'anno in cui interviene l'accordo siano corrisposti nello stesso, non si fa luogo alla tassazione separata.

Nella fattispecie concreta, gli emolumenti, riferiti all'anno 2018, sono stati corrisposti nel periodo d'imposta 2020 in esecuzione di un contratto collettivo nazionale integrativo stipulato nel 2019.

Pertanto, trattandosi di un'erogazione in ritardo riconducibile a causa di carattere giuridico, in quanto previsto da un contratto collettivo, potrà essere applicata la tassazione separata a prescindere da qualsiasi indagine di fatto in ordine al ritardo del pagamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

## Le informative per l'azienda

---

### TASSAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO ESTERE

L'Agenzia delle entrate, con risposte agli interpelli n. 171 del 9 giugno 2020 e n. 173 del 10 giugno 2020, ha fornito indicazioni in merito alla tassazione di borse di studio estere.

Come regola generale, le borse di studio percepite da soggetti fiscalmente residenti in Italia sono imponibili in base all'articolo 50, comma 1, lettera c), Tuir, in qualità di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

#### La risposta n. 171/2020

#### RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

Con la risposta n. 171/2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione della borsa di studio svizzera, evidenziando che, in applicazione della convenzione contro la doppia imposizione Italia-Svizzera, la borsa di studio percepita da un residente in uno Stato contraente (Svizzera) per soggiornare nell'altro Stato (Italia) non è assoggettata a tassazione in questo altro Stato (Italia) se erogata da un ente non appartenente a quest'ultimo, ma solo nell'ipotesi in cui il trasferimento in Italia sia avvenuto al fine "*di seguire i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale*".

### **La risposta n. 173/2020**

Con la risposta n. 173/2020, l'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione applicabile a una borsa di studio erogata da un'organizzazione intergovernativa ad un soggetto residente in Italia.

In merito a quest'ultima fattispecie, l'Agenzia delle entrate ricorda (si veda la risoluzione n. 109/E/2009) che, in deroga al regime di imponibilità che, in via generale, caratterizza le borse di studio, sono riconosciute esenti dall'Irpef, per espressa previsione normativa, le borse di studio corrisposte:

- dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca *post* dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
- agli studenti universitari dalle Regioni a statuto ordinario, dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai principi dettati dalla L. 390/1991;
- nell'ambito del programma "Socrates", istituito con decisione 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a 7.746,85 euro;
- dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.

Nel caso di specie analizzato, la borsa di studio, non appartenendo a nessuna delle casistiche sopra indicate, dovrà essere assoggettata a tassazione in qualità di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, qualora percepita da un residente in Italia.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

## L'agenda delle scadenze

---

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 LUGLIO 2020

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 luglio 2020, con il commento dei principali termini di prossima scadenza, nonché le proroghe disposte, in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19, dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio.

L'articolo 126, D.L. 34/2020, proroga al 16 settembre 2020 i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19, D.L. 23/2020, e dall'articolo 5, D.L. 9/2020.

In particolare, il comma 1 proroga al 16 settembre 2020 (in unica soluzione ovvero in 4 rate mensili a partire da tale data) i versamenti, sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 (con originaria ripresa al 30 giugno) delle ritenute fiscali ex articoli 23-24, D.P.R. 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) e delle trattenute per addizionali regionali e comunali, nonché dei contributi previdenziali e dei premi Inail, dei titolari d'impresa o esercenti arti o professioni, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

- con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello in corso, che hanno subito una riduzione dei ricavi/compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al valore di marzo 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di aprile 2020) ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di maggio 2020);
- con ricavi o compensi oltre 50 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello in corso, che hanno subito una riduzione dei ricavi/compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al valore di marzo 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di marzo 2020) ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di maggio 2020).

La sospensione è estesa, senza applicazione delle condizioni di calo del fatturato:

- agli enti non commerciali, enti del Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in forma d'impresa;
- a coloro che hanno intrapreso l'attività imprenditoriale o professionale dopo il 31 marzo 2019.

Il comma 3 proroga sempre al 16 settembre 2020 gli adempimenti e i versamenti (in unica soluzione o con un massimo di 4 rate a decorrere da tale data) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, nonché dei versamenti tributari, sospesi ai sensi dell'articolo 5, D.L. 9/2020, relativi rispettivamente al periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, per i Comuni dell'ex zona rossa individuati nell'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.

L'articolo 127, D.L. 34/2020, proroga al 16 settembre 2020 i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ex articolo 61 (settori maggiormente danneggiati) e 62, D.L. 18/2020 (altre imprese/professionisti).

In particolare, slitta al 16 settembre 2020 (rispetto all'originaria data del 31 maggio 2020) la ripresa dei versamenti di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, sospesi fino al 30 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020, in favore dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (quali ad esempio teatri, ristorazione, scuola/formazione/assistenza, trasporto merci e passeggeri terrestri, settori attigui a quello turistico. etc.).

Limitatamente alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, è prorogata di 1 mese, dal 31 maggio al 30 giugno 2020, la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

Anche per questi versamenti sospesi slitta al 16 settembre 2020 la ripresa della riscossione, in un'unica soluzione ovvero in 4 rate mensili a partire da tale data.

Sono, altresì, prorogati al 16 settembre 2020, i versamenti sospesi fino al 31 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 62, D.L. 18/2020, in favore degli altri soggetti (diversi da quelli appartenenti ai settori elencati nell'articolo 61), con redditi fino a 2 milioni di euro nell'anno precedente.

## **Domenica 5 luglio (slitta a Lunedì 6 luglio)**

### **Chimici – Distinta contributi previdenza complementare**

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di previdenza integrativa Fonchim.

## **Venerdì 10 luglio**

### **Fondi dirigenti del commercio – Versamento**

Versamento dei contributi trimestrali ai fondi M. Besusso, A. Pastore (Previr) e M. Negri a favore dei dirigenti di aziende commerciali relativi al II trimestre dell'anno in corso.

### **Contributi Inps – Datori di lavoro domestico**

Versamento all'Inps dei contributi previdenziali per i collaboratori domestici relativi al II trimestre dell'anno in corso.

## **Giovedì 16 luglio**

### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d'imposta nel mese precedente.

### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

### **Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta**

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

**Contributi Inps – Gestione separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

**Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

**Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

**Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

**Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

**Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

**Lunedì 20 luglio**

**Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

**Previdai – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previdai.

**Previndapi – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

**Venerdì 31 luglio**

**UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

## Scadenze contrattuali

### PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI LUGLIO 2020

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di luglio 2020.

<b>CEMENTO INDUSTRIA - ACCORDO 29 MAGGIO 2019</b>	
<b>PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	<p>Il Fondo nazionale pensione complementare Concreto viene alimentato attraverso un contributo del 2,05% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr, a carico dell'impresa.</p> <p>In via sperimentale, dal 1° luglio 2020, i lavoratori non ancora iscritti a un Fondo di previdenza saranno obbligatoriamente iscritti al Fondo Concreto con un contributo mensile a carico dell'azienda pari a 5 euro, salvo espressa volontà contraria del lavoratore. Tali lavoratori, al momento in cui attiveranno la propria quota ordinaria di contribuzione al Fondo, avranno diritto alla quota contributiva a carico azienda in sostituzione di tale contributo fisso.</p>
<b>ELETTRICITÀ - ACCORDO 9 OTTOBRE 2019</b>	
<b>PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	<p>Dal 1° luglio 2020 le aziende verseranno ai Fondi un contributo aggiuntivo pari a 5 euro mensili (non riparametrati). Detta quota potrà essere utilizzata per la costituzione di un Fondo di solidarietà bilaterale per le imprese dei servizi pubblici energetici (che Utilitalia e le OO.SS. si impegnano a definire con specifico accordo entro il 30 giugno 2020). Comunque, entro il 30 giugno 2020, potrà essere definita a livello nazionale una differente destinazione del contributo aggiuntivo.</p>
<b>ENERGIA E PETROLIO - ACCORDO 19 SETTEMBRE 2019</b>	
<b>PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	<p>Il contributo a carico azienda verrà elevato a decorrere dal 1° luglio 2020 al 2,725% per i lavoratori con anzianità contributiva Inps anteriore al 1° gennaio 1996 e al 2,775% per i lavoratori con anzianità contributiva Inps posteriore al 31 dicembre 1995.</p>
<b>GAS-ACQUA - ACCORDO 7 NOVEMBRE 2019</b>	
<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	<p>La quota destinata al finanziamento del <i>welfare</i> contrattuale di settore è incrementata di 5 euro mensili.</p>
<b>GUARDIE AI FUOCHI - ACCORDO 18 DICEMBRE 2019</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	<p>Livello 1Q: € 1.880,17</p>

#### RIPRODUZIONE VIETATA

Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail [studio@negriassociati.com](mailto:studio@negriassociati.com) - [www.negriassociati.com](http://www.negriassociati.com)

<b>LAPIDEI INDUSTRIA - ACCORDO 29 OTTOBRE 2019</b>	
<b>AMBIENTE DI LAVORO E SICUREZZA</b>	Dal 1° luglio 2020 sarà versato mensilmente dalle aziende presso il fondo Altea un contributo per la sicurezza onnicomprensivo di 4,25 euro mensili lordi, per 12 mensilità e collegato alla dinamica salariale per ciascun dipendente in forza all'inizio di ogni mese. Le risorse in questione, una volta raggiunta una sufficiente dotazione, saranno destinate a esigenze e iniziative a carattere di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro.
<b>PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	Contributo a carico azienda elevato al 2,15%.

<b>LATERIZI INDUSTRIA - ACCORDO 30 SETTEMBRE 2019</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	Categoria ASQ: € 2.046,74
<b>PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>	Dal 1° luglio 2020: 1,80% a carico azienda e 1,50% a carico del lavoratore.

<b>SERVIZI ASSISTENZIALI UNEBA - ACCORDO 20 GENNAIO 2020</b>	
<b>ASSISTENZA INTEGRATIVA</b>	Dal 1° luglio 2020 il contributo è pari ai seguenti importi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 6 a carico azienda;</li> <li>▪ € 1 a carico lavoratore.</li> </ul>

**RIPRODUZIONE VIETATA**